

DELIBERA N. 45/05/CSP

**Esposto presentato dalla Lista Consumatori
nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente televisiva
in ambito nazionale “Rai Uno”)
per la presunta violazione dell’articolo 5, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28
(“Tg1” del 22 marzo 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il provvedimento recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005”*, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 16 febbraio 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2005;

VISTA la propria delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

VISTO l'esposto a firma di Renato Campiglia, in qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori, pervenuto in forma procedibile in data 25 marzo 2005 (prot. n. 102/ER/05/NA), nel quale viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di provvedimenti cautelari ed urgenti nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nella programmazione dell'informazione della concessionaria pubblica, in particolare nel telegiornale “Tg1” del 22 marzo 2005, ore 13.00, all'interno dei vari servizi sono stati ascoltati numerosi esponenti di vari partiti su argomenti di politica e di attualità (ad esempio gli onorevoli

Bordon, Compagni, Castelli, Pirovano, Schifani, Mussolini, La Russa, etc.) senza che fosse richiesta l'opinione della Lista esponente su alcuno degli argomenti trattati, il tutto in contrasto con il principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica e di imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell'Autorità (nota in data 25 marzo 2005, prot. n.108/ER/05/NA), pervenute in data 25 marzo 2005 (prot. n. 113/ER/05/NA) nelle quali la concessionaria pubblica, nel richiamare il contenuto delle memorie relative ai precedenti esposti del "Tg2" in data 14 marzo 2005 e del "Tg1" in data 15 marzo seguente, oltre che eccepire, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, l'inammissibilità ed improcedibilità della denuncia, nel merito rileva che:

- 1) la denuncia è priva di fondamento in quanto alle ore 13.00 non è stato trasmesso alcun notiziario da parte dell'emittente "Rai Uno", atteso che la messa in onda è programmata in altri orari, vale a dire nelle edizioni principali delle ore 13.30 e delle ore 20.00;
- 2) in ogni caso, le posizioni e le opinioni politiche manifestate dalla Lista Consumatori e dai suoi esponenti sono state rappresentate dalla concessionaria pubblica in diverse edizioni del Tg della Regione Emilia Romagna, come risulta per tabulas;
- 3) infine, per giurisprudenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la presenza di soggetti politici nei programmi radiotelevisivi deve essere valutata in relazione all'area dell'informazione complessivamente considerata, a nulla rilevando, in termini di presenza, ciò che si verifica in una singola trasmissione;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. II, lettera b), della citata delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, in quanto forza politica che presenta liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO l'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 16 febbraio 2005, ove si stabilisce che *"Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche"*;

RILEVATO che dai dati disponibili forniti dal Centro d'Ascolto dell'informazione radiotelevisiva risulta che nel telegiornale in questione, andato in onda alle ore 13.30, anziché alle ore 13.00, come indicato nell'esposto, in riferimento a fatti di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca sono state riportate interviste e rappresentate valutazioni sia di esponenti della maggioranza che dell'opposizione;

CONSIDERATO, conseguentemente, che il predetto notiziario non risulta in sé aver violato la citata disposizione dell'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 16 febbraio 2005, in quanto le opinioni nello stesso espresse non risultano strettamente attinenti alla competizione elettorale ma appaiono intese a soddisfare l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti, con riferimento al notiziario oggetto dell'esposto;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari